VINCENZO ZUCCHI S.P.A.

Sede legale a Rescaldina, Via Legnano, 24 Capitale sociale Euro 27.804.203 int. vers. Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale n. 00771920154

Ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il *Testo Unico della Finanza*) e degli articoli 127 e seguenti del regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, si rende nota l'esistenza di un accordo parasociale entrato in vigore in data 23 aprile 2009 (l'*Accordo*), avente ad oggetto n. 12.730.776 azioni ordinarie con diritto di voto (ciascuna una *Azione Sindacata*) della società Vincenzo Zucchi S.p.A. (la *Società*), rappresentative di una percentuale pari al 52,22,% del totale delle azioni ordinarie di cui è costituito il capitale della Società,

tra

Carlo Zucchi, Anna Maria Filippi, Manlio Alberto Zucchi, Maurizio Zucchi, Matteo Zucchi, Valentina Zucchi, Francesco Zucchi (collettivamente indicati come *Gruppo Familiare Z1*)

e

Giordano Zucchi, Anna Maria Dagnino, Luca Vincenzo Zucchi, Cino Zucchi, Andrea Zucchi, Martino Micha Zucchi, Cassapanca S.p.A. (collettivamente indicati come *Gruppo Familiare Z2*)

е

Manlio Zucchi, Marina Frua, Barbara Zucchi Frua, Filippo Zucchi Frua, Maonia SA (collettivamente indicati come *Gruppo Familiare Z3*).

I membri del Gruppo Familiare Z1, del Gruppo Familiare Z2 e del Gruppo Familiare Z3 sono di seguito collettivamente definiti come le *Parti*, Cassapanca S.p.A. e Maonia SA sono di seguito collettivamente definiti come i *Veicoli*.

1. Tipo di Accordo e relative finalità

1.1 L'Accordo ha la finalità di assicurare la stabilità della compagine azionaria, oltre che uniformità di indirizzo.

2. Partecipanti all'Accordo e azioni conferite

2.1 La tabella che segue elenca le Parti e le Azioni Sindacate conferite all'Accordo da ciascuna di esse:

| Partecipanti all'Accordo | N. di Azioni Sindacate detenute in proprietà | N. di Azioni Sindacate detenute in usufrutto | % Azioni Sindacate con diritto di voto su totale azioni con diritto di voto | % Azioni Sindacate con diritto di voto su totale Azioni Sindacate il cui diritto di voto appartiene a Parti dell'accordo | N. di voti in sede di Assemblea dei* Partecipanti |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|
|-----------------------------|---|---|--|--|--|

Gruppo Familiare Z1



| Partecipanti all'Accordo | N. di Azioni Sindacate detenute in proprietà | N. di Azioni Sindacate detenute in usufrutto | % Azioni Sindacate con diritto di voto su totale azioni con diritto di voto | % Azioni Sindacate con diritto di voto su totale Azioni Sindacate il cui diritto di voto appartiene a Parti dell'accordo | N. di voti in sede di Assemblea dei Partecipanti |
|-------------------------------|---|---|---|--|---|
| Carlo Zucchi | 292.200 | 1.110.000 | 5,75% | 11,01% | 1.402.200 |
| Anna Maria Filippi | 264.734 | 1.110.000 | 5,64% | 10,80% | 1.374.734 |
| Manlio Alberto Zucchi | 1.049.7681 | | 2,03% | 3,89% | 494.768 |
| Maurizio Zucchi | 1.033.300 ² | | 1,96% | 3,76% | 478.300 |
| Matteo Zucchi | 1.033.300 ³ | | 1,96% | 3,76% | 478.300 |
| Valentina Zucchi | 1.033.3004 | | 1,96% | 3,76% | 478.300 |
| Francesco Zucchi | 10.000 | | 0,04% | 0,08% | 10.000 |
| Totale Gruppo Familiare Z1 | 4.716.602 | 2.220.000 | 19,35% | 37,05% | 4.716.602 |

| Gruppo Familiare Z2 | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------|--------|--------|-----------|
| Giordano Zucchi | 537.724 | 456.000 | 4,08% | 7,81% | 993.724 |
| Anna Maria Dagnino | 441.819 | 495.300 | 3.84% | 7,36% | 937.119 |
| Luca Zucchi | 477.100 ⁵ | | 0,66% | 1,26% | 160.000 |
| Cino Zucchi | 489.100 ⁶ | | 0,71% | 1,35% | 172.000 |
| Andrea Zucchi | 489.100 ⁷ | | 0,71% | 1,35% | 172.000 |
| Martino Zucchi | 1.000 | | 0,004% | 0,008% | 1.000 |
| Cassapanca S.p.A. | 1.250.000 | | 5,13% | 9,89% | 1.250.000 |
| Totale Gruppo Familiare Z2 | 3.685.843 | 951.300 | 15,12% | 28,95% | 3.685.843 |

| Gruppo Familiare Z3 | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------|-------|-----------|
| Manlio Zucchi | 328.660 | 710.000 | 4,26% | 8,16% | 1.038.660 |
| Marina Frua | 287.501 | 670.000 | 3,93% | 7,52% | 957.501 |
| Barbara Zucchi Frua | 268.810 | 210.000 ⁸ | 1,78% | 3,41% | 433.810 |
| Filippo Zucchi Frua | 256.660 | 210.0008 | 1,73% | 3,31% | 421.660 |

¹ Di cui 494.768 in piena proprietà e 555.000 in nuda proprietà.

² Di cui 478.300 in piena proprietà e 555.000 in nuda proprietà.

 $^{^3\,\}mathrm{Di}$ cui 478.300 in piena proprietà e 555.000 in nuda proprietà.

⁴ Di cui 478.300 in piena proprietà e 555.000 in nuda proprietà.

 $^{^5}$ Di cui 160.000 in piena proprietà e 317.100 in nuda proprietà

⁶ Di cui 172.000 in piena proprietà e 317.100 in nuda proprietà.

⁷ Di cui 172.000 in piena proprietà e 317.100 in nuda proprietà.

⁸ Di cui 45.000 con diritto di voto a Maonia SA.

⁸ Di cui 45.000 con diritto di voto a Maonia SA.

| Partecipanti all'Accordo | N. di Azioni Sindacate detenute in proprietà | N. di Azioni Sindacate detenute in usufrutto | % Azioni Sindacate con diritto di voto su totale azioni con diritto di voto | % Azioni Sindacate con diritto di voto su totale Azioni Sindacate il cui diritto di voto appartiene a Parti dell'accordo | N. di voti in sede di Assemblea dei Partecipanti |
|-------------------------------|---|---|---|--|---|
| Maonia SA | 3.336.700° | | 6,06% | 11,60% | 1.476.700 |
| Totale Gruppo Familiare Z3 | 4.478.331 | 1.800.000 | 17,76% | 34,00% | 4.328.331 |

3. Controllo della Società

- 3.1 Non vi è alcun soggetto che in virtù dell'Accordo esercita il controllo della Società.
- 4. Vincoli alla cessione delle Azioni Sindacate, alla sottoscrizione e all'acquisto di nuove azioni
- 4.1 Fatta eccezione per quanto stabilito da specifiche previsioni dell'Accordo, le Parti si obbligano a non porre in essere alcun trasferimento di Azioni Sindacate o di diritti ad esse relativi per l'intera durata dell'Accordo. Parimenti, sempre salvo quanto stabilito da specifiche previsioni dell'Accordo, le Parti che detengono partecipazioni nei Veicoli si obbligano a non porre in essere alcun trasferimento di tali partecipazioni ovvero di diritti ad esse relativi sempre per l'intera durata dell'Accordo. Non sussiste peraltro alcun vincolo al trasferimento di Azioni Sindacate o di relativi diritti ovvero delle partecipazioni nei Veicoli tra componenti del medesimo Gruppo Familiare.
- 4.2 Nel caso venga deliberato un aumento di capitale della Società e una o più Parti non intendano procedere alla sottoscrizione della porzione di tale aumento di capitale di rispettiva pertinenza, esse avranno facoltà di trasferire liberamente i relativi diritti di opzione ad altri componenti del medesimo Gruppo Familiare. Nel caso in cui residuino dei diritti di opzione relativi all'aumento di capitale di cui nessun componente del Gruppo Familiare intenda avvalersi, detti diritti di opzione potranno essere alienati sul Mercato Telematico Azionario (*MTA*), previa offerta in prelazione agli altri Gruppi Familiari, pro-quota. La prelazione potrà essere esercitata ad un prezzo che sarà determinato solo in un momento immediatamente successivo alla data prevista per la chiusura delle negoziazioni dei diritti di opzione sul MTA e che sarà pari alla media dei prezzi ufficiali del diritto di opzione registrata sul MTA negli ultimi 5 (cinque) giorni di negoziazione del diritto di opzione.
- 4.3 A parziale deroga di quanto sopra disposto si conviene che durante la vigenza dell'Accordo, i componenti di ciascun Gruppo Familiare avranno facoltà di trasferire a terzi esclusivamente sul MTA e comunque subordinatamente all'esercizio di un diritto di prelazione, che spetterà agli altri Gruppi Familiari un numero massimo complessivo di Azioni Sindacate (aggregato, sommando le transazioni che dovessero essere effettuate dai componenti di ciascun Gruppo Familiare) pari a 200.000 (duecentomila).

4

⁹ Di cui 1.326.700 in piena proprietà e 2.010.000 in nuda proprietà. Su una porzione di tali azioni (i.e. 1.8000.000) sono stati costituiti diritti di usufrutto a beneficio di soggetti che sono Parte dell'Accordo; sulla porzione residua (i.e. 210.000 azioni) sono stati invece costituiti diritti di usufrutto a beneficio di soggetti che non sono parte dell'Accordo. In relazione a tale porzione ultima va inoltre precisato che su 150.000 azioni sono stati costituiti diritti di usufrutto che includono il diritto di voto; mentre sulle rimanenti 60.000 azioni sono stati costituiti diritti di usufrutto che non includono il diritto di voto, che è pertanto rimasto in capo a Maonia SA..

- 4.4 Il diritto di prelazione di cui all'articolo che precede spetterà pro-quota a ciascun Gruppo Familiare ad eccezione del Gruppo Familiare che intenda trasferire delle Azioni Sindacate (il *Gruppo Familiare Alienante*); al fine di determinare la quota di spettanza di ciascun Gruppo Familiare si terrà in considerazione il quantitativo di Azioni Sindacate detenuto complessivamente dai componenti dello stesso alla data di invio della comunicazione dell'intenzione di effettuare un trasferimento di Azioni Sindacate da parte dei Membri del Comitato che siano espressione del Gruppo Familiare Alienante. Le Azioni da trasferire in ordine alle quali sia stato tempestivamente esercitato il diritto di prelazione saranno compravendute per un corrispettivo per azione pari al prezzo medio ponderato registrato dalle azioni ordinarie della Società sul MTA nei 5 giorni di borsa aperta antecedenti la data di invio della comunicazione dei Membri del Comitato del Gruppo Familiare Alienante.
- 4.5 Fermo restando che ciascuna Parte si impegna nei confronti delle altre a non concludere acquisti di azioni ordinarie della Società ovvero altre operazioni o accordi concernenti le medesime di qualsivoglia natura e tipologia, tali da rendere applicabili le previsioni degli articoli 106, 108 ovvero 109 del Testo Unico della Finanza, i componenti di ciascun Gruppo Familiare avranno facoltà di acquistare ulteriori azioni ordinarie della Società (che pertanto diverranno in tale ipotesi immediatamente qualificabili come Azioni Sindacate).

5. Organi dell'Accordo, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e funzionamento

- 5.1 Al fine di individuare le iniziative via via più opportune a valorizzare le Azioni Sindacate rispettivamente possedute e di rendere quanto più efficiente possibile l'organizzazione e gestione dei reciproci rapporti, le Parti istituiscono i seguenti organi: (i) un comitato costituito da rappresentanti designati dai Gruppi Familiari, con funzioni consultive (il *Comitato*); e (ii) un'assemblea di tutte le Parti, con poteri deliberativi (l'*Assemblea dei Partecipanti*).
- 5.2 Ciascun Gruppo Familiare avrà facoltà di designare 2 (due) membri del Comitato, il quale sarà pertanto inizialmente composto da un totale di 6 (sei) membri (ciascuno un *Membro del Comitato*). Nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, e esclusivamente nei limiti da queste consentiti, il Comitato avrà il compito di assicurare la costante consultazione tra le Parti, attraverso i Membri del Comitato da loro designati, in relazione ai criteri e principi di indirizzo nella gestione della Società.
- 5.3 Il Comitato sarà di tempo in tempo presieduto da uno dei Membri del Comitato (il *Presidente del Comitato*). La carica di Presidente del Comitato sarà ricoperta, a rotazione, dai Membri del Comitato designati da ciascun Gruppo Familiare. Il Presidente del Comitato avrà il compito di convocare, coordinare e presiedere le riunioni del Comitato, curando la redazione dei relativi verbali.
- 5.4 Il Comitato deve essere convocato dal Presidente del Comitato: (i) almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea dei soci e della data in cui, sulla scorta delle informazioni disponibili al pubblico, si possa prevedere venga convocata una riunione del consiglio di amministrazione della Società (salvo, in questo caso, un preventivo accordo scritto di tutti i Membri del Comitato a non tenere la riunione del Comitato stesso); (ii) ogni qual volta il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno, in considerazione di quanto previsto dall'Accordo; e (iii) entro e non oltre 5 (cinque) giorni successivi alla data in cui il Presidente del Comitato riceva una richiesta in questo senso scritta e motivata, da parte di almeno 3 (tre) Membri del Comitato.
- 5.5 L'Assemblea dei Partecipanti sarà costituita da tutte le Parti (siano esse persone fisiche o giuridiche) che, di tempo in tempo, siano titolari di diritti di voto afferenti a una o più Azioni Sindacate e avrà il compito di deliberare in ordine all'espressione del diritto voto spettante alle Parti in (i) tutte le assemblee straordinarie della Società e (ii) nelle assemblee ordinarie della Società aventi ad oggetto la nomina delle cariche sociali.
- 5.6 L'Assemblea dei Partecipanti sarà presieduta da una persona terza rispetto alle Parti, che dovrà essere di tempo in tempo selezionata da queste ultime tra soggetti che non abbiano vincoli di dipendenza rispetto ai componenti dei Gruppi Familiari (il *Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti*).

- 5.7 Ai fini della determinazione del voto da esprimere nelle assemblee straordinarie della Società, saranno considerate approvate solo le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti che ottengano un numero di voti pari ad almeno la metà più uno del numero totale dei voti. Tutte le Parti saranno tenute a conformarsi alle delibere approvate dall'Assemblea dei Partecipanti, al momento in cui saranno chiamate ad esprimere il loro voto nelle assemblee straordinarie della Società. Diversamente, nel caso in cui nessuna mozione sottoposta al vaglio dell'Assemblea dei Partecipanti ottenga il numero di voti sufficiente ad essere approvata ai sensi di quanto precede, le Parti saranno libere di determinare il rispettivo orientamento in sede di assemblea straordinaria della Società.
- 5.8 Per quanto attiene alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee ordinarie della Società aventi ad oggetto la nomina delle cariche sociali, si osserverà la seguente procedura:
- Consiglieri di Amministrazione Salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo, ciascun Gruppo Familiare avrà facoltà di indicare all'Assemblea dei Partecipanti il nominativo di un numero di consiglieri di amministrazione pari, al massimo, al numero di consiglieri di amministrazione che comporranno di tempo in tempo il Consiglio di Amministrazione della Società, attribuendo ai nominativi indicati un ordine di priorità decrescente. Nel caso in cui il numero di consiglieri di amministrazione che si intendano proporre per la nomina da parte dell'assemblea della Società sia pari al numero di Gruppi Familiari che abbiano validamente presentato una lista di candidati o a multipli di tale numero, le Parti saranno tenute a votare in assemblea della Società i candidati tratti da tutte le liste presentate, seguendo il relativo ordine di priorità. Diversamente, laddove il numero di consiglieri di amministrazione che si intendano proporre per la nomina da parte dell'assemblea della Società sia diverso rispetto al numero di Gruppi Familiari che abbiano validamente presentato delle liste di candidati o a multipli di tale numero, verranno in primo luogo selezionati candidati indicati da tutti i Gruppi Familiari che abbiano presentato una lista, con le modalità descritte in precedenza; la parte residua, ovvero tutti i candidati nell'ipotesi in cui il numero di consiglieri da designare sia inferiore al numero di Gruppi Familiari che abbiano presentato una lista, saranno invece tratti dalla lista ovvero dalle liste che abbia(no) ottenuto in tale votazione il maggior numero di voti;
- (ii) Collegio Sindacale Ciascun Gruppo Familiare avrà facoltà di indicare il nominativo di 2 (due) candidati alla carica di membro effettivo e di 1 (uno) candidato alla carica di membro supplente del collegio sindacale della Società (con modalità e termini identici a quelli previsti per la presentazione delle liste dei consiglieri di amministrazione). L'Assemblea dei Partecipanti sarà quindi richiesta di votare le liste presentate e il nominativo dei sindaci da proporre per la nomina da parte dell'assemblea della Società sarà tratto, progressivamente, dalle liste che abbiano ottenuto in tale votazione il maggior numero di voti;
- (iii) Cessazioni di carica Nel caso in cui si renda necessario in conseguenza di dimissioni o di altra ragione sostituire uno o più dei consiglieri di amministrazione ovvero dei sindaci della Società, le Parti faranno quanto nelle rispettive possibilità affinché il consigliere o i consiglieri ovvero il sindaco o i sindaci di nuova nomina siano designati dallo stesso Gruppo Familiare dalla cui lista erano stati tratti i consiglieri o i sindaci da sostituire.
- 5.9 Salvo quanto diversamente stabilito nell'Accordo, l'Assemblea dei Partecipanti dovrà essere convocata dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea straordinaria della Società e di ogni assemblea ordinaria della Società avente ad oggetto la nomina di cariche sociali.

6. Dichiarazioni e garanzie

6.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce alle altre Parti, alla data odierna e – ove occorra – con riferimento all'intero periodo di vigenza dell'Accordo: (i) che tutti i dati e le informazioni relativi al numero delle Azioni Sindacate e ai titolari della proprietà ovvero di altri diritti sulle medesime sono e resteranno veritieri, corretti e completi; (ii) fatta eccezione esclusivamente per l'acquisto di n. 18.864 azioni ordinarie della Società che Giordano Zucchi ha effettuato nel periodo compreso tra il 18 Settembre 2008 e il 10 Marzo 2009, di non aver effettuato acquisti o cessioni di Azioni Sindacate o di diritti ad essere relativi nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di sottoscrizione dell'Accordo; e (iii) di non aver concluso, e che non concluderà – direttamente, indirettamente ovvero mediante interposta

persona – accordi o impegni con terzi di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, aventi ad oggetto la Società, le Azioni Sindacate o diritti alle stesse relativi, indipendentemente dalla circostanza che questi possano o meno ricadere sotto la disciplina disposta dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza.

7. Penali per il mancato adempimento degli obblighi contenuti nell'Accordo

Ciascuna Parte si impegna a risarcire e tenere indenni le altre Parti da qualsivoglia danno, 7.1 perdita, spesa, obbligo e/o costo che queste ultime dovessero sopportare in conseguenza della violazione di una o più delle dichiarazioni e garanzie contenute nell'Accordo ovvero del mancato tempestivo adempimento di una o più delle obbligazioni assunte a termini del medesimo. Fatta salva la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori, si conviene che la violazione di una Parte di uno qualunque degli impegni assunti relativamente ai limiti alla trasferibilità delle partecipazioni e alle dichiarazioni, garanzie, obblighi di indennizzo e ulteriori impegni reciproci tra le Parti, comporterà in favore delle altre Parti il pagamento di una penale (la Penale), di importo pari al 12% del valore complessivo delle Azioni Sindacate cui è relativo l'Accordo (che, ai fini della determinazione della Penale, viene convenzionalmente stabilito come equivalente al valore risultante dalla media ponderata del prezzo delle Azioni Sindacate sul MTA, nei 3 (tre) mesi antecedenti la data in cui abbia luogo l'inadempimento). Tutte le Parti dichiarano espressamente di considerare la Penale come equa e adeguata, in considerazione delle gravi conseguenze che la violazione degli impegni cui essa è relativa comporterebbe a danno delle Parti non inadempienti. La Penale dovrà essere corrisposta alle Parti che abbiano diritto a riceverla in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale della Società alla data in cui abbia avuto luogo l'inadempimento.

8. Durata dell'Accordo

- 8.1 L'Accordo avrà una durata di 3 (tre) anni. Nel caso in cui abbia luogo un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie della Società, l'Accordo resterà valido e vincolante per le Parti, che non potranno quindi portare in adesione a detta offerta pubblica le Azioni Sindacate, se non nei limiti e nei termini consentiti dall'Accordo.
- 8.2 La previsione che precede non si applicherà esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerta pubblica sia lanciata in esecuzione di un obbligo imposto dall'articolo 106 del Testo Unico della Finanza (ipotesi nella quale ciascuna Parte avrà facoltà di recedere dall'Accordo a termini di quanto previsto dall'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, esclusivamente laddove il recesso sia finalizzato all'adesione all'offerta pubblica stessa).

9. Deposito dell'Accordo

9.1 L'Accordo sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano entro il giorno 7 maggio 2009

Ab